

tribù

marzo 2003

**SINDACATO
AUTONOMO
BANCARI
LECCO**



SOMMARIO

Cumulo reddito pensione

pagg. 2-3

Fondo di solidarietà

pagg. 4-5-6-7-8-9

Finanziaria 2003

pag. 10-11-12-13

Case vacanze Fabi

pag. 14

730 unico ICI

pag. 15



Anno 11 - N. 1 - marzo 2003

Redazione:

Lecco - Viale Dante, 14

Tel. 0341.36.31.74 - Fax 0341.36.21.10

E-mail: sab.lc@fabi.it

Fotocomposizione e stampa:

Stamperia Stefanoni - Bergamo

La rivista è stampata su carta ecologica

I comunicati di questo notiziario possono essere integralmente riprodotti citandone la fonte.

La foto di copertina:

Ossuccio - Ospedaletto (CO)

Chiesetta di S.ta Maria Maddalena -

Campanile

è di **Cendali Giampietro**

Cumulo reddito pensione

Parte la campagna informazione dell'Inps sul cumulo tra redditi e pensione: in attuazione delle norme della Legge Finanziaria infatti, alcune tipologie di pensionati potranno cumulare la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Come noto, l'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (Legge Finanziaria 2003), ha previsto nuove disposizioni in materia di cumulo che si aggiungono a quelle già previste dalla Finanziaria 2001. Esiste infatti la possibilità di cumulare totalmente la propria pensione - calcolata con il metodo retributivo - con i redditi da lavoro, derivanti sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo.

Per venire incontro ai pensionati che intendono proseguire la loro attività Inps e Indpap hanno inviato una comunicazione per informarli delle possibilità offerte dalla Finanziaria.

Ecco un breve vademecum per i nostri pensionati che riguarda anche la sanatoria per chi ha lavorato senza dichiararlo.

Chi può ottenere la totale cumulabilità

I pensionati di anzianità possono ottenere la totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente se:

- la pensione è stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni;
- la pensione è stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed un'età di 58 anni al momento del pensionamento;
- il titolare di pensione che ha compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne).

Chi possiede tali requisiti ha diritto alla totale cumulabilità senza dover pagare alcuna somma. Gli altri possono accedere al regime di cumulo totale versando un importo una tantum o ticket.

Come si calcola il ticket

L'importo da versare è pari al 30% della quota di pensione lorda relativa al mese di gennaio che eccede il trattamento minimo (402,12 Euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti, anagrafico e contributivo richiesti (37+58=95) e la somma dei requisiti posseduti al momento del pensionamento. Se l'importo da versare risulta inferiore al 20% della pensione lorda di gennaio, va comunque versato il 20%.

Come si paga

La somma dovuta deve essere versata entro il 17 marzo utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale numero 38390647 intestato a: INPS-Autorizzazione cumulo tra pensione e reddito da lavoro, nel quale è indicata come causale "versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro".

Soggetti in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002

Il pagamento può essere effettuato per l'intero importo entro il 17 marzo. Se si preferisce pagare a rate, occorre versare entro tale data, il 30% della somma dovuta ed il rimanente in 5 rate trimestrali maggiorate degli interessi legali che verranno trattenute direttamente dalla pensione.

Soggetti che al 30 novembre 2002 non erano in attività lavorativa

In questo caso il versamento dell'una tantum può essere effettuato anche successivamente al 17 marzo 2003, purché entro 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa; il calcolo, secondo le modalità sopra indicate, va effettuato prendendo a riferimento l'ultima mensilità di pensione erogata nel mese precedente l'inizio dell'attività lavorativa. All'importo ottenuto si applica una maggiorazione del 20%.

Soggetti titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate

Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, per i titolari in attività alla data del 30 no-

vembre 2002; entro 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, se iniziata dopo il 30 novembre 2002.

La sanatoria

I titolari di pensione che hanno lavorato senza darne comunicazione all'Inps possono - per il periodo fino al 31 marzo - regolarizzare la loro situazione. A tal fine gli interessati devono presentare la domanda alla sede Inps che gestisce la loro pensione e versare un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio moltiplicato per il numero degli anni per i quali non sono state effettuate le comunicazioni previste dalla legge. L'importo da versare non può comunque essere superiore a 4 volte l'importo della pensione di gennaio.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 17 marzo utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale 38390761 intestato a: INPS - Regolarizzazione cumulo pensione e reddito da lavoro, con la causale "versamento per sanare periodi di totale o parziale non cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro".

Per informazioni approfondite consigliamo di rivolgersi alle Sedi Inps

Diversi sono stati gli interventi legislativi che si sono succeduti negli anni in materia di cumulo pensione reddito. Vediamo di seguito uno specchietto riepilogativo

Cumulo pensione reddito nel sistema retributivo Legge finanziaria 2001

<i>Pensione e lavoro</i>	<i>Decorrenza pensione</i>	<i>Anzianità contributiva</i>	<i>Possibilità di cumulo</i>
Vecchiaia e lavoro dipendente	qualunque	qualunque	sì interamente
Vecchiaia e lavoro autonomo	qualunque	qualunque	sì interamente
Anzianità e lavoro dipendente	qualunque	40 anni o più	sì interamente
Anzianità e lavoro dipendente	qualunque	meno di 40	nessuna
Anzianità e lavoro autonomo	Entro il 31/12/1994	qualunque	sì interamente
Anzianità e lavoro autonomo	dopo il 31/12/1994	35 anni o più al 31/12/1994	sì interamente
Anzianità e lavoro autonomo	dopo il 31/12/1994	meno di 35 anni al 31/12/1994	sì parzialmente*

* si può cumulare con il reddito da lavoro la pensione minima più il 70% della quota eccedente. In ogni caso la trattenuta non può superare il 30% del reddito da lavoro

Cumulo pensione reddito nel sistema retributivo Legge finanziaria 2003

<i>Pensione e lavoro</i>	<i>Decorrenza pensione</i>	<i>Anzianità contributiva e anagrafica</i>	<i>Possibilità di cumulo</i>
Vecchiaia e lavoro dipendente o autonomo	qualunque	qualunque	sì interamente
Anzianità e lavoro dipendente o autonomo	qualunque	40 anni - nessun limite d'età	sì interamente
Anzianità e lavoro dipendente o autonomo	qualunque	37 anni - almeno 58 anni d'età	sì interamente
Negli altri casi dove esiste il divieto di cumulo si può pagare l'una tantum come spiegato precedentemente			

Nota: nel caso in cui i titolari della pensione, soggetta al divieto di cumulo, compiono l'età prevista per la pensione di vecchiaia, 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, si applica, dal mese successivo a quello di compimento dell'età, la disciplina del cumulo prevista per la pensione di vecchiaia, in pratica saranno interamente cumulabili i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

ASPETTI GENERALI

Finalità del Fondo

- realizzare interventi nell'ambito di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività, attraverso:
 - la riconversione professionale;
 - la gestione degli esuberanti.

Gestione del Fondo

- è affidata a:** un "Comitato Amministratore"
- composto da**
- 5 esperti designati dall'Abi;
 - 5 esperti designati dalle OO.SS. a rotazione;
 - 2 dirigenti dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro;
- dura in carica:** 2 anni

Il Fondo finanzia

- **In via ordinaria:**
 - programmi formativi** di riconversione e/o riqualificazione professionale, utilizzando anche Fondi nazionali e/o comunitari;
 - programmi di riduzione dell'orario** di lavoro o di sospensione temporanea, utilizzando anche Fondi nazionali e/o comunitari;
- **In via straordinaria:**
 - assegni straordinari** per il sostegno al reddito dei lavoratori interessati all'esodo:
 - **In forma rateale** (più i versamenti della contribuzione figurativa);
 - **In un'unica soluzione**, su richiesta del lavoratore. L'assegno sarà pari al 60% del valore attuale di quanto sarebbe spettato in forma rateale, al netto della contribuzione figurativa che le aziende non verseranno;
 - Durata degli interventi: 10 anni** dalla data di entrata in vigore del regolamento (1 luglio 2000 - 30 giugno 2010);
 - Erogazione degli interventi:** per un massimo di **60 mesi** (5 anni)

La contribuzione al Fondo avviene attraverso:

- **per le prestazioni ordinarie:**
 - un contributo ordinario dello 0,50%** sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di cui:
 - 0,375% a carico dell'azienda;
 - 0,125% a carico dei lavoratori;

- un contributo addizionale dell'1,50%** a carico del datore di lavoro sulla retribuzione di cui sopra riferita ai lavoratori interessati a riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività lavorativa;

- **per le prestazioni straordinarie** (sostegno al reddito per l'esodo):
 - un contributo straordinario da parte del datore di lavoro tale da far fronte agli assegni straordinari e relativa contribuzione figurativa dei lavoratori interessati all'esodo. *Per le BCC/CRA è prevista una forma di solidarietà tra le aziende;*
- al momento della **cessazione del Fondo**, le disponibilità non utilizzate saranno stornate a ogni singolo fondo pensionistico aziendale in misura proporzionale a quanto versato e al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate;
- **DIRIGENTI:** alle **prestazioni ordinarie**, relative alla riduzione di orario o sospensione dell'attività lavorativa, e alle **prestazioni straordinarie** (sostegno al reddito per gli esuberanti), potranno accedere anche i dirigenti.

Erogazione dei trattamenti

- **l'erogazione dei trattamenti è subordinata:**
 - per i progetti di formazione:** all'espletamento delle procedure contrattuali relative ai processi di riorganizzazione;
 - per i progetti di riduzione d'orario o di sospensione di attività:** all'espletamento delle procedure contrattuali relative ai processi di riorganizzazione con ricadute negative sull'occupazione e delle procedure di legge;
 - per i progetti che comportino esuberanti:** all'espletamento delle procedure relative ai processi di ristrutturazione o di crisi;

l'accordo con il sindacato è elemento indispensabile

Criteria di precedenza per accedere alle prestazioni straordinarie - con applicazione L. 223/91

- a) lavoratori che hanno già maturato i requisiti di legge per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;
 - b) lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione come sopra;
 - c) lavoratori con età maggiore.
- Nel caso in cui gli aventi diritto superassero il numero degli esodi si darà precedenza:
 - alla volontarietà;**
 - e in subordine **ai carichi di famiglia.**

Utilizzo del Fondo

- vengono previsti criteri di rotazione tra le aziende per l'accesso ai finanziamenti della gestione *ordinaria* (ricomposizione e/o riqualificazione professionale riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea).

Misura dei trattamenti

- per il finanziamento a programmi formativi di ricomposizione o riqualificazione professionale:
 - ❑ un contributo pari alla retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale apporto di Fondi nazionali e/o comunitari;
- per il finanziamento di riduzioni d'orario o sospensione dell'attività, superiore a 37,30 ore annue pro-capite: un assegno ordinario per il sostegno al reddito, ridotto degli eventuali apporti previsti dalla legislazione vigente pari a:
 - per la sospensione temporanea dell'attività: il 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata per le giornate non lavorate, con un massimale pari a un importo lordo mensile di:
 - 1.650.000 (per retribuzioni inferiori a 3.036.000)
 - 1.900.000 (per retribuzioni tra 3.036.000 e 4.800.000)
 - 2.400.000 (per retribuzioni superiori a 4.800.000)
 - per la riduzione d'orario: il 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata per le ore non lavorate, con un massimale pari a un importo corrispondente alla paga oraria (per ogni ora di riduzione) calcolata con lo stesso criterio di cui sopra.
 - le riduzioni di cui sopra non possono essere complessivamente superiori a 18 mesi nell'arco della durata del Fondo, con un massimo di 6 mesi per ogni triennio
- per i lavoratori part-time tale assegno verrà proporzionato alla minore durata dell'orario di lavoro;
 - ✓ per il finanziamento degli esuberanti:
 - un assegno straordinario pari, al netto del carico fiscale, alla pensione che avrebbero maturato per "anzianità" o per "vecchiaia"
 - la contribuzione figurativa è effettuata fino alla maturazione dei requisiti minimi.

Esempio: per il lavoratore che matura il requisito di anzianità a giugno, ma deve attendere ottobre per effetto della "finestra d'uscita" per l'erogazione da parte dell'Inps della pensione, l'azienda continua ad erogare l'assegno fino a tutto settembre (il mese antecedente alla decorrenza della pensione), mentre la contribuzione figurativa si ferma a giugno (in quanto è stato raggiunto il requisito minimo)

- In caso di modifiche normative, le Parti valuteranno gli effetti e concorderanno eventuali azioni nei confronti degli Organi istituzionali.
- **contribuzione figurativa:** per il calcolo della contribuzione figurativa si fa riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare (L. 155/81)

Cumulo con altri redditi

- gli assegni straordinari di sostegno al reddito (esuberanti):
 - ❑ non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente o autonomo inerenti ad attività concorrenziali con l'azienda ove prestava servizio;
 - ❑ sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno. In caso di "supero", verrà ridotto l'assegno straordinario;
 - ❑ sono cumulabili con redditi da lavoro autonomo nell'importo del trattamento minimo di pensione e per il 50% dell'importo eccedente tale minimo.
- gli assegni ordinari per il finanziamento di riduzioni d'orario o sospensione dell'attività:
 - ❑ non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Previdenza complementare

- impegno tra le Parti ad armonizzare le normative dei fondi pensionistici aziendali e le prestazioni straordinarie del Fondo.

Decorrenza

- da 1 luglio 2000 al 30 giugno 2010.
- L'accordo Abi - OO.SS. del 28 febbraio 1998 prevede che possa essere rinnovato con criteri e tempi da concordare tra le Parti.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE (SOSTEGNO AL REDDITO PER L'ESODO)

RISPOSTE ALLE DOMANDE

PIÙ RICORRENTI

CHI È INTERESSATO AL FONDO?

È interessato chi, nell'arco massimo dei 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro perfeziona il diritto alla erogazione della pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia.

Esempio: un soggetto che può far valere un minimo di 30 anni di contribuzione e 52 anni di età ha diritto all'assegno perché, trascorsi 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avrà maturato il diritto alla pensione di anzianità; ugualmente un soggetto che può far valere un minimo di 15 anni di contribuzione e 55 anni di età (se donna) o 60 anni di età (se uomo) ha diritto all'assegno perché, trascorsi i 60 mesi, avrà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI LEGGE PER LA PENSIONE E LE "FINESTRE" UTILI?

Sono quelle previste dalla normativa INPS.

PER QUANTO TEMPO?

L'erogazione è prevista per un massimo di 60 mesi nell'ambito di un periodo di dieci anni che va dalla data di entrata in vigore del regolamento del Fondo (quindi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2010).

CHE DECCORENZA HA L'ASSEGNO?

Dall'inizio del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

QUANDO CESSA L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO?

Alla fine del mese precedente a quello previsto per la decorrenza della pensione di anzianità o di vecchiaia.

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO È PER LICENZIAMENTO O PER DIMISSIONI?

La risoluzione del rapporto di lavoro avviene in seguito al DM 158 che prevede l'accordo obbligatorio tra le Parti. Questo può prevedere la volontarietà (quindi le dimissioni) o solo i criteri del DM 158 (quindi il licenziamento da parte del datore di lavoro).

COME DEVE COMPORTARSI IL LAVORATORE?

Si deve fare riferimento all'accordo aziendale. Il lavoratore chiede l'Ecocert (tramite INPS o Patronato Acli), citando la circolare n. 55/2001 INPS, che velocizza. È preferibile consegnare all'azienda la copia della richiesta di Ecocert, timbrata dal Patronato o INPS, affinché questa si attivi per il sollecito rilascio del certificato.

È RICONOSCIUTA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA?

La risposta è affermativa: il periodo durante il quale si percepisce l'assegno (con il massimo di 60 mesi) dà diritto all'accredito di contribuzione figurativa calcolata sulla retribuzione di riferimento, il cui onere è a carico del datore di lavoro.

IN CASO DI MORTE, C'È REVERSIBILITÀ DELL'ASSEGNO?

L'assegno straordinario **non è reversibile** ai superstiti. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene comunque liquidata la pensione indiretta che tiene conto dei contributi versati e della contribuzione figurativa versata a favore del lavoratore fino all'ultima mensilità di pagamento dell'assegno.

L'ACCORDO SI APPLICA ANCHE AI DIRIGENTI?

SI. Alle **prestazioni ordinarie**, relative alla riduzione di orario o sospensione dell'attività lavorativa, e alle **prestazioni straordinarie** (sostegno al reddito per gli esuberanti), possono accedere anche i dirigenti.

ACCEDERE AL FONDO RISCATTANDO L'UNIVERSITÀ: COME COMPORTARSI?

Il Riscatto dell'Università prevede un pagamento, rateale o in un'unica soluzione ed è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.

Finché non si è pagato tutto, non si possono conteggiare i contributi ai fini della pensione.

Tenere presente che finché non si è finito di pagare, è possibile farsi restituire dall'INPS gli importi versati.

COSA ACCADE IN CASO DI MODIFICHE LEGISLATIVE?

In caso di modifiche del sistema pensionistico la legge dovrà salvaguardare il diritto alla maturazione della pensione secondo le regole precedenti, come peraltro avvenuto nel passato.

In ogni caso Abi e Sindacati dovranno risolvere il problema in sede nazionale sulla base degli impegni assunti. **Il punto 11 dell'accordo 28 febbraio 1998 a questo proposito recita:**

Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, le Parti si incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali azioni congiunte nei confronti degli Organi istituzionali.

È VALIDA LA CONTRIBUZIONE VERSATA ALL'ESTERO O IN ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI?

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi, per il diritto all'assegno straordinario sono utili anche i versamenti effettuati presso Paesi dell'Unione europea e presso i Paesi legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia, USA, Canada, Brasile, ecc.).

Sono utili anche i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti).

È POSSIBILE L'ISCRIZIONE AL SINDACATO?

È possibile sottoscrivendo l'apposita delega.

Ecco cosa prevede l'art. 16 dell'accordo 28 febbraio 1998 *Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione sindacale stipulante di appartenenza sarà salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 11.*

N.B. La delega di adesione al sindacato è comunque contenuta nel modulo (quadro G) di domanda di assegno all'Inps che il lavoratore deve compilare e firmare.

COME SARÀ LA MIA PENSIONE INPS AL TERMINE DEL PERIODO DI PERMANENZA NEL FONDO ESUBERANTI?

La pensione INPS al termine del periodo di permanenza nel Fondo sarà calcolata nel modo seguente:

l'importo derivante dalla contribuzione in essere al momento della cessazione dal servizio, a cui si aggiungerà l'importo derivante dalla contribuzione figurativa per il periodo di permanenza nel Fondo.

In merito a quest'ultima va precisato che la stessa viene riconosciuta al lavoratore esodato con copertura a carico del datore di lavoro, per una retribuzione figurativa fissa e pari a quella in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La contribuzione figurativa viene riconosciuta fino al momento del raggiungimento dei requisiti da parte dell'interessato.

Un esempio: un lavoratore raggiungerebbe i 35 anni di contributi necessari ad agosto 2003. La pensione decorrerebbe dal 1° gennaio 2004.

Ebbene, mentre l'assegno mensile verrà erogato fino a dicembre 2003 compreso, la pensione verrà calcolata su contributi "accreditati" fino all'agosto 2003.

AVRÒ DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI?

A questa domanda è necessario dare una risposta articolata.

La normativa prevede infatti che sull'assegno non spettano i trattamenti di famiglia. Tuttavia, nel caso di un nucleo familiare in cui sia presente un altro reddito (ad esempio il coniuge), ben si potrà "girare" al percettore dello stesso il beneficio.

NOTA 1: Va specificato che nel linguaggio discorsivo si parla genericamente di "assegni familiari" confondendo due tipologie diverse:

- *l'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE spettante ai lavoratori dipendenti;*
- *gli ASSEGNI FAMILIARI spettanti ai lavoratori autonomi;*
- *le due tipologie hanno normative e limiti di reddito diverse.*

NOTA 2: Come vedremo più avanti, le lavoratrici ed i lavoratori esodati percepiranno l'assegno straordinario con il sistema della cosiddetta "tassazione separata", in quanto è stato assimilato a "somme erogate a titolo di incentivo alle dimissioni".

*Benché in assenza di una pronuncia specifica, ci sentiamo di segnalare - vista la "natura" dell'assegno - che lo stesso **non costituisce reddito** ai fini degli assegni familiari. Pertanto in un nucleo familiare dove, ad esempio, l'altro coniuge lavora, questi potrà segnalare - ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, un reddito nullo per il coniuge esodato. In tal modo si raggiunge un beneficio indiretto derivante dall'assetto normativo dell'**assegno straordinario**.*

AL TERMINE DEL PERIODO DI PERMANENZA NEL FONDO, È PREVISTO IL PASSAGGIO AUTOMATICO ALLA PENSIONE INPS?

No. È necessario che il lavoratore si attivi per tempo in quanto solo la domanda presentata formalmente entro il mese precedente da diritto a percepire la pensione.

ATTENZIONE: *La mancata presentazione della domanda fa perdere irrimediabilmente il diritto a percepire la pensione nel periodo di mancata presentazione!*

La **FABI** mette a disposizione degli iscritti un **servizio gratuito di scadenziamento e di preavviso**.

Tale situazione normativa si è determinata per salvaguardare il diritto individuale, che taluni potrebbero voler esercitare, a continuare i versamenti, magari in quanto è stata intrapresa un'altra attività lavorativa.

CHE COSA SUCCEDERÀ SE IL LAVORATORE ESODATO SCEGLIE DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI RISOLVERE ANTICIPATAMENTE IL SUO RAPPORTO CON IL PERCEPIMENTO DELL'ASSEGNO NELLA MISURA RIDOTTA AL 60%

Ai fini della contribuzione non ha più diritto alla contribuzione figurativa, come si evince dalla lettura dell'art. 6, comma 1°, punto 2) dell'accordo ABI/Sindacati del 28 febbraio 1998 e pertanto si interrompe il suo rapporto con l'A-

GO, che può essere ripreso soltanto con l'accesso alla contribuzione volontaria, oppure con l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente, oppure infine con l'instaurazione di un altro rapporto contributivo (gestioni speciali dell'Inps, casse professionali, Inpdai, ecc.) conseguente ad un diverso genere di attività lavorativa.

Quanto al tipo di rapporto che il lavoratore può instaurare, gli accordi non vi accennano esplicitamente, ma il fatto che la contribuzione figurativa non venga più accreditata, fa ritenere concluso sotto ogni riguardo il rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente.

Quindi, anche per consentire la prosecuzione della propria posizione contributiva fino alla maturazione delle condizioni per andare in pensione, l'ex dipendente esodato può instaurare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, anche contro il divieto di esercitare attività concorrenziale alla banca presso la quale era occupato.

Come si vede, è una scelta economicamente non conveniente, salvo che il lavoratore non abbia già un concreto sbocco lavorativo alternativo.

QUANDO PERCEPIRÒ IL TFR E COME SARÀ CALCOLATO ?

Il TFR viene liquidato dal datore di lavoro immediatamente al momento della cessazione dell'attività lavorativa. L'importo spettante è quello effettivamente maturato in base all'anzianità al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

QUALE SARÀ LA MIA SITUAZIONE RIGUARDO ALLA CASSA DI ASSISTENZA ED AL FONDO PENSIONI AZIENDALE?

Questi argomenti sono stati lasciati alla contrattazione fra le parti a livello aziendale e, pertanto, non possiamo fornire una risposta univoca per tutto il settore.

Consigliamo, dunque, per gli argomenti, di contattare i rappresentanti sindacali **FABI** della tua Azienda.

HO SENTITO DIRE CHE DOPO I 55 ANNI L'IMPORTO DELL'ASSEGNO È PIÙ ALTO PERCHÉ SI PAGANO MENO TASSE. È VERO?

È **FALSO**. L'accordo sindacale prevede la definizione dell'importo netto che spetta al lavoratore, che è pari a ciò che si percepirebbe di pensione INPS se si fossero già versati tutti i contributi. In una risposta successiva potremo capire come funziona il meccanismo della tassazione separata; ad ogni buon conto la tassazione ridotta ha il solo effetto di ridurre il costo aziendale, senza alcun beneficio per i lavoratori esodati.

È VERO CHE POTREI AVERE PROBLEMI CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SE HO UN MUTUO, DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA O ALTRI ONERI DETRAIBILI?

Si, è vero che - percependo l'assegno con il meccanismo della tassazione separata - non si possono detrarre i predetti oneri.

Tuttavia, in molti casi esiste la possibilità di recuperare i predetti oneri con una corretta pianificazione fiscale. Con-

sigliamo, se si è nelle condizioni di cui sopra, di rivolgersi al consulente fiscale della FABI prima di aderire al "Fondo Esuberi".

L'ASSEGNO È CUMULABILE CON ALTRI REDDITI DA LAVORO?

- A) L'assegno straordinario è **incompatibile** con redditi da **lavoro dipendente o autonomo** derivanti da **attività svolte presso aziende concorrenti** con il datore di lavoro. In tali casi è prevista la sospensione dell'assegno e del versamento dei contributi figurativi.
- B) È **possibile**, invece, il **cumulo**, con alcune limitazioni, con i redditi derivanti da un'attività che non risulta in concorrenza.
- 1 Se si tratta di lavoro dipendente il cumulo è possibile ma esiste un tetto: l'ultima retribuzione mensile percepita ragguagliata ad anno. Se l'importo dell'assegno aumentato della nuova retribuzione, supera il tetto, la parte eccedente è trattenuta e l'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.
 - 2 Se si tratta di lavoro autonomo (svolto non in concorrenza), il cumulo è possibile per un importo pari al trattamento minimo di pensione più il 50% della parte eccedente il trattamento. La restante parte viene sottratta all'interessato. L'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.

IL LAVORATORE ESODATO PUÒ ISCRIVERSI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO?

SI. Il lavoratore esodato ha concluso il proprio rapporto di lavoro con l'azienda e pertanto, essendo in stato di non occupazione, può iscriversi alle liste di collocamento.

IL COLLEGA ESODATO HA DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE?

NO. L'art. 34 della Legge 448/98 (finanziaria 99) esclude, con decorrenza 1° gennaio 1999, dal diritto a percepire detta indennità i soggetti il cui stato di disoccupazione dipende da dimissioni, come nel caso degli esodi volontari.

DOMANDE INERENTI L'ASSEGNO MENSILE

CHI DEVE FARE LA DOMANDA ALL'INPS?

Gli assegni straordinari sono erogati a richiesta del datore di lavoro.

COME CALCOLARE L'ASSEGNO MENSILE?

Premesso che l'assegno (equivalente alla pensione netta che si maturerà) è liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quindi con il sistema retributivo o con il sistema misto in riferimento ad un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, rispettivamente pari o superiore ovvero minore ai 18 anni, il calcolo viene effettuato aggiungendo ai periodi versati il numero di settimane mancanti per raggiungere il requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (quella tra le due che si può conseguire prima).

L'importo erogato è fisso ed immutabile per tutto il periodo di permanenza nel Fondo.

La circolare INPS 55/2001 al punto 8 recita: "L'assegno straordinario è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello di decorrenza del trattamento di pensione sulla base dei requisiti ordinari, in modo da evitare che, per effetto delle cosiddette "finestre di uscita" previste per le pensioni di anzianità, possa verificarsi che il lavoratore, per alcuni mesi, non percepisca né l'assegno straordinario né la pensione".

Al punto 5: ai sensi dell'art. 10, comma 9, dei Regolamenti 157 e 158, (...) si fa la somma dei seguenti importi:

Se si raggiunge l'anzianità prima della vecchiaia: (nota: la vecchiaia si raggiunge a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne) importo al netto dell'IRPEF, (...) del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità.

Se si raggiunge la vecchiaia prima di quella di anzianità: importo al netto dell'IRPEF, (...) del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Facciamo alcuni esempi per capire meglio:

1° esempio: un lavoratore che avrebbe bisogno dei 35 anni di contributi per aver diritto alla pensione INPS, ma che al momento dell'accesso al "fondo" ne abbia maturato ad esempio solo 31, percepirà da subito un importo mensile netto pari alla pensione che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare fino a 35 anni.

2° esempio: la normativa previdenziale prevede due tipi di maturazione del diritto alla pensione di anzianità: uno con il requisito dei soli 35 anni di contributi a condizione di averne 57 di età. L'altro prevede il possesso di un maggior numero di anni di contributi (nel 2004 ne occorreranno 38). Un lavoratore che nel 2004 raggiunga i 38 anni di contributi prima di aver compiuto i 57 anni di età, percepirà un importo pari alla pensione che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare fino a 38 anni.

3° esempio: una lavoratrice che, all'età di 55 anni, fosse in possesso di soli 26 anni di contributi, maturerebbe comunque il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni (65 per gli uomini).

Pertanto percepirà un assegno calcolato su 26 anni di contributi ma potrà cessare il rapporto di lavoro ed accedere al Fondo esuberi mancando meno di 60 mesi al raggiungimento della pensione.

C'È UNA TASSAZIONE PARTICOLARE DELL'ASSEGNO?

L'assegno viene calcolato per il lavoratore al netto delle ritenute fiscali.

La normativa fiscale di riferimento è l'art.16 comma 1 lettera a del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) nonché l'art.17 comma 2 e comma 4 bis. La tassazione verrà effettuata secondo le norme previste per le "incentivazioni all'esodo", ossia: viene determinata l'aliquota fiscale a cui è assoggettato il TFR (*) e si applica per intero agli uomini con meno di 55 anni ed alle donne con meno di 50 an-

ni. Ai lavoratori e lavoratrici più anziani l'aliquota di tassazione viene abbattuta del 50%.

* Si moltiplica il **TFR** maturato alla cessazione del rapporto di lavoro per il coefficiente fisso 144 e si divide per il numero di mesi di anzianità di servizio effettivo.

Il valore che si ottiene viene definito **Reddito Teorico di riferimento**.

Si calcola l'imposta **IRPEF** sul **Reddito Teorico di Riferimento** applicando gli scaglioni in vigore e si divide tale valore per il **Reddito Teorico di Riferimento**.

La percentuale che si ottiene è l'**aliquota media** sul **Reddito Teorico di Riferimento** ed è la percentuale di tassazione che il **TFR** subirà - vedi anche *Assegno del Fondo*.

HO SENTITO DIRE CHE L'IMPORTO DELL'ASSEGNO È PARI AL 70% DELLO STIPENDIO. È VERO?

È **FALSO**. Questa percentuale viene spesso riportata ma si basa su un equivoco: è vero che l'INPS paga il 2% per ogni anno di contributi e che con 35 anni si raggiunge il 70%, ma ciò vale rispetto ad uno stipendio medio degli ultimi anni rivalutato.

Se si confronta l'**importo mensile netto** dell'assegno rispetto allo stipendio, si riscontra che: per i redditi medio-alti la percentuale può essere più bassa, mentre per i redditi medio-bassi la percentuale è più alta del fatidico 70%.

D'altra parte, le trattenute sulle pensioni sono più leggere, in quanto non sono più presenti, per fare un solo esempio, le trattenute previdenziali.

In ogni caso, la **FABI** ha predisposto presso le proprie strutture un servizio di calcolo personalizzato dell'assegno, per permettere agli iscritti la verifica della propria situazione personale.

SONO UN LAVORATORE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, MI SPIEGATE L'ASSETTO NORMATIVO PARTICOLARE IN VIGORE NELLA MIA BANCA?

Al lavoratore viene erogato un importo complessivo rateizzato che comprende, oltre all'assegno, anche l'onere previsto per i contributi volontari INPS **mancanti al raggiungimento dei requisiti pensionistici**, da versare a cura dell'interessato e con conseguente onere economico a suo carico. **I contributi previdenziali sono oneri deducibili dal reddito, ma poiché l'assegno è tassato con il meccanismo della tassazione separata, si pone il problema della corretta pianificazione fiscale, ossia del metodo corretto per permettere al contribuente di recuperare i benefici. A tale proposito consigliamo di rivolgersi al consulente fiscale della FABI prima di aderire al Fondo Esuberi.**

A CHI COMPETE LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO?

La liquidazione dell'assegno straordinario è di competenza delle sedi INPS provinciali in relazione alla residenza del lavoratore.

COME VIENE PAGATO?

Come la generalità delle rendite, anche l'assegno straordinario viene pagato in rate mensili anticipate e per tredici mensilità.

L'assegno è corrisposto fino al mese precedente a quello di decorrenza della pensione (in caso di anzianità il lavoratore è coperto dall'assegno fino alla "finestra d'uscita").

Il pagamento è localizzato necessariamente presso una Agenzia dell'Istituto di credito del quale il lavoratore era dipendente.

È possibile cambiare l'Agenzia ma non l'Istituto di credito. Non è ancora previsto il pagamento dell'assegno tramite gli uffici postali.

È COMPATIBILE CON ALTRE PRESTAZIONI?

La titolarità dell'assegno straordinario non esclude che si possa essere titolari anche di altre prestazioni.

Non è possibile, però, erogare l'assegno sulla base di contribuzione già utilizzata per altri trattamenti pensionistici.

È CONSIDERATO REDDITO?

L'INPS fino ad ora aveva applicato due regimi fiscali:

Tassazione ordinaria: per lavoratori di età inferiore ai 50 anni se donne e 55 anni se uomini.

Tassazione separata: per lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini.

(l'età veniva verificata al momento dell'ingresso nel Fondo e il regime fiscale si applicava per tutta la permanenza nel Fondo).

Tuttavia quanto affermato sopra risulta in via di decadenza in quanto il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.17/E del 29 gennaio 2003, in risposta ad un interpello presentato da un lavoratore esodato, ha contestato l'assetto dato a tutta la materia dall'INPS, **sostenendo che per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che vanno in esodo l'assegno deve essere assoggettato al regime della tassazione separata**. Pertanto, prima di aderire al Fondo Esuberi, vi consigliamo di predisporre una corretta pianificazione fiscale facendosi assistere da un consulente della FABI.

L'ASSEGNO MENSILE SARÀ AGGIORNATO?

NO, vedi circolare ABI n. 30/2001, che recita: *gli assegni non sono soggetti alla perequazione automatica, non spettano interessi legali né rivalutazione monetaria.*

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA SARÀ AGGIORNATA?

NO: il calcolo viene fatto secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: dividendo l'importo della retribuzione annua per 360. In altre parole, la retribuzione utile al calcolo è quella dell'ultima mensilità comprensiva di tutte le voci contrattuali (collettive e/o individuali) aventi natura retributiva. Resterebbero dunque escluse dal calcolo le indennità definite di tipo "risarcitorio" quali quelle di rischio (cassa, ecc.) sotterraneo, oltre al lavoro straordinario e le trasferte. Rientrano nel calcolo, invece, le voci ed indennità "funzionali", cioè percepite in dipendenza di un ruolo o di una mansione. Pertanto rientrano nel calcolo le voci: ruoli chiave, indennità di reggenza, l'extra-standard del premio di rendimento, l'indennità perequativa, gli assegni ad-personam sia contrattuali che individuali.

FINANZIARIA 2003

È doverosa una premessa essenziale: gli effetti della Finanziaria 2003, già misurabili sulle buste paga consegnate a far tempo dallo scorso mese di gennaio, ai fini della Dichiarazione annuale dei redditi saranno gestiti solo con la dichiarazione del prossimo anno (730/2004 o UNICO2004). Per la dichiarazione di quest'anno (730/2003 o UNICO 2003, riguardante i redditi percepiti nel 2002) si continueranno ad applicare le vecchie regole.

Ciò premesso avviamo l'analisi cominciando da:

LE NOVITÀ DELL'IRPEF 2003

La prima grossa novità riguarda la logica di calcolo, radicalmente modificata rispetto all'impostazione precedente:

- finora si partiva dal reddito complessivo del contribuente, si sottraevano le deduzioni di cui lo stesso aveva diritto e sull'importo residuo così computato si applicavano le aliquote di tassazione per determinare l'imposta lorda dovuta.
- dal 2003, fermo restando il reddito complessivo di partenza, dallo stesso si sottraggono sia gli oneri deducibili, sia la quota di "No-tax area" spettante al contribuente in ragione del proprio reddito complessivo originario.

Reddito Complessivo

È l'insieme dei redditi di ogni categoria prodotti dal contribuente per l'annualità fiscale presa in considerazione.

No-tax area

La finanziaria 2003 introduce un'area esclusa dal prelievo fiscale, variabile a seconda del tipo di reddito. **L'importo base della "No-tax area" è pari a 3.000,00 euro.** Tale valore viene aumentato di:

TIPO DI REDDITO	ULTERIORE DEDUZIONE SPETTANTE
Redditi di lavoro dipendente	4.500,00 euro
Redditi di pensione	4.000,00 euro
Redditi di lavoro autonomo o di impresa	1.500,00 euro

Il dichiarante titolare di più tipologie di reddito (dipendente + pensione, dipendente + terreni, ecc.) potrà scegliere di integrare l'ammontare base della "No-tax area" con l'ulteriore deduzione per lui più conveniente.

La "No-tax area", peraltro, si applica in misura decrescente rispetto al crescere del reddito, ciò per garantire che venga preservato il principio della progressività dell'imposizione. Per stabilire la quota spettante ad ogni contribuente occorrerà fare riferimento ad una formula: si sommeranno l'importo forfetario di 26.000,00 euro (quota fissa) + la deduzione potenziale spettante (3.000,00 euro più la ulteriore deduzione spettante in base al tipo di reddito) + gli oneri deducibili; dall'importo così computato si sottrarrà il reddito complessivo ed i crediti d'imposta relativi agli utili distribuiti nel 2003 da società ed enti. Il valore finale dovrà essere diviso per il valore fisso di 26.000.

Se il risultato sarà maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se sarà uguale o inferiore a 0 la deduzione non compete; se sarà compreso tra 0 e 1 deduzione spettante sarà rapportata alle quattro cifre decimali.

La cifra ottenuta è la vera e propria "No-tax area" del contribuente preso in esame e andrà sottratta dal reddito complessivo, unitamente alle altre deduzioni, per ottenere l'imponibile su cui calcolare l'IRPEF.

Un esempio pratico potrà più proficuamente rendere esplicita la novità:

Reddito lavoro dipendente:

€ 32.000,00

Oneri deducibili: € 1.000,00

Calcolo:

$$\frac{(26.000,00 + 3.000,00 + 4.500,00 + 1.000,00) - 32.000,00}{26.000} = 0,097$$

Essendo il rapporto <1, per il nostro contribuente la "No-tax area", sarà esattamente la seguente:

$$(3.000,00 + 4.500,00) * 9,7\% = 727,50 \text{ €}, \text{ anziché } 7.500,00$$

Aliquote IRPEF

Dopo aver sottratto dal reddito complessivo gli oneri deducibili e l'eventuale importo di "No-tax area", si potrà calcolare l'imposta lorda dovuta dal contribuente applicando le seguenti nuove aliquote:

LA NUOVA CURVA DELLE ALIQUOTE IRPEF		LE REGOLE NEL 2002	
REDDITO	Aliquota	REDDITO	Aliquota
Fino a 15.000,00	23	Fino a 10.329,14	18
Oltre 15.000,00 fino a 29.000,00	29	Oltre 10.329,14 fino a 15.493,71	24
Oltre 29.000,00 fino a 32.600,00	31	Oltre 15.493,71 fino a 30.987,41	32
Oltre 32.600,00 fino a 70.000,00	39	Oltre 30.987,41 fino a 69.721,68	39
Oltre 70.000,00	45	Oltre 69.721,68	45

Le nuove detrazioni

Anche per le detrazioni si prevedono riduzioni diversificate per tre categorie di contribuenti: dipendenti, pensionati ed esercenti arti e professioni e/o imprese in contabilità semplificata calibrate sulla base di differenti fasce di reddito. **La nuova detrazione per lavoro dipendente compete in funzione del livello di reddito complessivo del percettore anziché del solo reddito di lavoro dipendente.**

Le Detrazioni	
Reddito Complessivo	Detrazione
DIPENDENTI	
Fino a 27.000,00 euro	0,00
Oltre 27.000,00 fino a 29.500,00	130,00
Oltre 29.500,00 fino a 36.500,00	235,00
Oltre 36.500,00 fino a 41.500,00	180,00
Oltre 41.500,00 fino a 46.700,00	130,00
Oltre 46.700,00 fino a 52.000,00	25,00
PENSIONATI	
Fino a 24.500,00 euro	0,00
Oltre 24.500,00 fino a 27.000,00	70,00
Oltre 27.000,00 fino a 29.000,00	170,00
Oltre 29.000,00 fino a 31.000,00	290,00
Oltre 31.000,00 fino a 36.500,00	230,00
Oltre 36.500,00 fino a 41.500,00	180,00
Oltre 41.500,00 fino a 46.700,00	130,00
Oltre 46.700,00 fino a 52.000,00	25,00
ESERCENTI ARTI O PROFESSIONI E IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	
Fino a 25.500,00 euro	0,00
Oltre 25.500,00 fino a 29.400,00	80,00
Oltre 29.400,00 fino a 31.000,00	126,00
Oltre 31.000,00 fino a 32.000,00	80,00

Come sempre l'ammontare delle detrazioni andrà sottratto dall'imposta lorda al fine di determinare l'importo dovuto dal contribuente all'Erario.

Cosa non cambia

Al di là delle novità rappresentate dalla "No-tax area", dalle nuove aliquote e dalle nuove detrazioni, il resto rimane sostanzialmente invariato. I ca-

ricchi di famiglia, le detrazioni per oneri, quelli per canoni di locazione, le regole per i crediti d'imposta per gli utili distribuiti e per i redditi prodotti all'estero rimangono infatti immutati.

Effetti sulle addizionali all'irpef

La no-tax area è ininfluyente ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all'Irpef. Per i redditi del 2003 si avranno perciò due imponibili: uno, al netto della no-tax area, per l'Irpef e uno per le addizionali regionali e comunali, al lordo.

Le disposizioni in vigore stabiliscono che le addizionali sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l'Irpef, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir. Sulla base delle stesse norme, le addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno l'Irpef, non risulti dovuta, anche per effetto della nuova deduzione per assicurare la progressività.

Se invece, la deduzione per assicurare la progressività determina solo l'emergere di un minor debito d'imposta, le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile deve essere calcolata al lordo della predetta deduzione. Ad esempio, le addizionali non sono dovute, nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7500 euro, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

La clausola di salvaguardia

Dopo aver esaminato – seppure a titolo sinteticamente esemplificativo – la nuova procedura di calcolo, è da ricordare – con forte evidenza – che la Finanziaria 2003 ha previsto che il contribuente nel momento della presentazione della dichiarazione 2004 (730/2004 o UNICO2004) per i redditi prodotti nel 2003, potrà liberamente applicare la più conveniente tra le nuova normativa e le disposizioni in vigore per il periodo d'imposta 2002. Per il contribuente sarà quindi possibile scegliere, ma con l'onere di un doppio calcolo.

Lasciamo immaginare ai nostri attenti lettori quale sarà il ruolo e l'impegno operativo che graverà sui CAAF ovviamente confidiamo – con la certezza che stanno già lavorando per noi – sulla capacità di analisi e sistemistica dei nostri fornitori di software fiscale!!

Proseguiamo la nostra analisi:

COSA CAMBIA NELLA NORMATIVA PER IL 36%

Tra le modifiche introdotte con la Finanziaria 2003, assume rilevante peso – sia in termini di calcolo, sia in termini di servizio consulenziale da prestare ai nostri utenti – quanto di nuovo disposto in tema di “36%”. Abbiamo predisposto questa utile tabella comparativa:

Fino al 31/12/2001	Anno 2002 730 / Unico 2003	Anno 2003 730 / Unico 2004
<p>Le spese per interventi di recupero edilizio danno diritto ad una detrazione d'imposta pari il 41% (dal 1998 al 2000) e del 36% per gli anni successivi.</p> <p>Il limite è di lire 150.000.000 (€ 77.468,53) e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. La scelta del recupero della detrazione d'imposta può essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo, a discrezione del contribuente (una volta effettuata, la scelta non è più modificabile).</p>	<p>Il recupero della detrazione d'imposta è del 36%; è possibile ripartire la detrazione solo in 10 anni. Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, al fine del computo del limite massimo delle spese detraibili pari a € 77.468.53 (lire 150.000.000) occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Esempio: se nel 2000 ho iniziato i lavori di ristrutturazione su un fabbricato ed ho speso lire 50.000.000, poi nel 2001 ho proseguito i lavori sostenendo altri 50.000.000 lire di spese e nel 2002 ho concluso i lavori con una ulteriore spesa di lire 120.000.000, nella dichiarazione dei redditi 730 o Mod. Unico 2003 redditi 2002, potrò beneficiare della detrazione del 36% su dieci anni solo su 50 milioni.</p>	<p>Prorogato al 30 settembre 2003 il termine per fruire della detrazione fiscale del 36% sugli interventi di recupero edilizio, ma <i>con il limite massimo di 48.000,00 Euro</i> e obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p>Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, le spese sostenute nel 2003 sono detraibili fino al limite di € 48mila considerando anche le spese sostenute prima del 1° gennaio 2003.</p> <p>Per tutti quei contribuenti di età non inferiore a 75 e a 80 anni la detrazione del 36% anziché essere frazionata in dieci quote annuali, può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo, ovviamente solo per le spese sostenute nel 2003.</p> <p>In caso di decesso dell'avente diritto alla detrazione, essa si trasmette interamente ed esclusivamente all'erede che usufruirà ed utilizzerà direttamente il bene.</p>

Ricapitoliamo ancora una volta i principali adempimenti da osservare per avere diritto a questa agevolazione (ovviamente dopo aver verificato che i lavori rientrino tra quelli elencati dalla legge):

- Trasmettere, a mezzo raccomandata, l'apposito modulo al Centro Servizi delle Imposte Dirette ed Indirette di Pescara **prima dell'inizio lavori**. Al modulo andranno allegati:
 - la concessione edilizia;
 - la domanda di accatastamento, qualora l'immobile non sia già censito in catasto;
 - le ricevute di pagamento dell'ICI relative al 1997 e anni successivi, sempre ch  il soggetto richiedente l'agevolazione fosse stato tenuto a pagare l'imposta per quell'immobile;
 - nell'ipotesi di unit  immobiliare detenuta in locazione o in comodato, la dichiarazione di consenso del proprietario all'effettuazione dei lavori.

- Comunicare preventivamente all'Azienda sanitaria locale, sempre mediante raccomandata A/R, la data di inizio lavori in caso di interventi che interessano la competenza della stessa;



Fatti assistere con fiducia da chi di numeri se ne intende

caaf.fibi

Una certezza
per l'iscritto

Una garanzia
per il contribuente

- Per i lavori il cui importo complessivo superi la somma di lire 100.000.000 (  51.645,69), trasmettere al Centro Servizi II.DD. - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori - la dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi;
- Tutti i lavori devono essere fatturati e pagati con bonifico bancario sul quale deve risultare:
 - partita Iva e denominazione dell'emittente della fattura;
 - numero della fattura;
 - codice fiscale di chi ha sostenuto effettivamente la spesa (deve coincidere con l'inte-

CASE VACANZE

PERIODI ANCORA DISPONIBILI

Telefonateci subito
 allo **0341.363174**
 e prenotatevi
 le vacanze a prezzi
 incredibili!!

Pozza di Fassa - Trentino **periodo invernale**

POZZA DI FASSA (Trilo 6)	TOTALE €	ACCONTO €	3 RATE €
4 aprile-7 aprile (3 gg.)	100	100	-
7 aprile-11 aprile (4 gg.)	90	90	-
11 aprile-14 aprile (3 gg.)	100	100	-
14 aprile-17 aprile (3 gg.)	90	90	-
22 aprile-24 aprile (2 gg.)	80	80	-
28 aprile-2 maggio (4 gg.)	115	100	5
2 maggio-5 maggio (3 gg.)	60	60	-

Pozza di Fassa - Trentino **periodo estivo**

POZZA DI FASSA (Trilo 6)	TOTALE €	ACCONTO €	3 RATE €
6 settembre-13 settembre 2003	151	100	17
13 settembre-20 settembre 2003	130	100	10
20 settembre-27 settembre 2003	100	100	-

Costa Paradiso - Sardegna

TUTTO ESAURITO!!!

*Per ulteriori dettagli
 consulta il libretto
 convenzioni oppure visitaci
 al sito internet
www.fabilecco.it*

San Teodoro - Sardegna

San Teodoro Citai piano inf. (Trilo 6)	TOT. €	ACC. €	3 RATE €
29 maggio-5 giugno	145	100	15
5 giugno-12 giugno	175	100	25
28 agosto-4 settembre	310	100	70

San Teodoro Citai piano sup. (Trilo 6)	TOT. €	ACC. €	3 RATE €
31 maggio-7 giugno	145	100	15
30 agosto-6 settembre	310	100	70
6 settembre-13 settembre	175	100	25
13 settembre-20 settembre	145	100	15

San Teodoro - Sardegna

San Teodoro La Canna 850 m. mare (Trilo 6)	TOT. €	ACC. €	3 RATE €
31 maggio-7 giugno	145	100	15
7 giugno-14 giugno	175	100	25
30 agosto-6 settembre	310	100	70
6 settembre-13 settembre	175	100	25
13 settembre-20 settembre	145	100	15

San Teodoro Gramsci 700 m. mare (Bilo 4)	TOT. €	ACC. €	3 RATE €
31 maggio-7 giugno	130	100	10
13 settembre-20 settembre	130	100	10

730 UNICO ICI ?

Nessun problema, facciamo tutto noi

Le deleghe di adesione al CAF-FABI di iscritti, loro familiari e di non iscritti sono già oltre 1500. Siamo orgogliosi nel constatare la rinnovata fiducia dei bancari alla FABI di Lecco, che da sempre offre, al di là dell'impegno sindacale, consulenze e servizi mirati alle necessità dei colleghi.

Sono ancora aperte le adesioni per chi non vuole avere problemi nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

Se ancora non hai effettuato la scelta del mod. 730, oppure vuoi cambiare, quindi revocare l'assistenza fiscale richiesta al datore di Lavoro o passare da un qualsiasi Caf al Caf Fabi basta contattare immediatamente la Segreteria Provinciale (tel. 0341-363174) oppure rivolgersi ai nostri rappresentanti Sindacali aziendali.

il nostro servizio di consulenza

stesura completa del mod. 730

dietro presentazione delle fotocopie dei documenti richiesti con apposito elenco che verrà fornito nel mese di marzo a tutti gli aderenti al caf.

compilazione dei bollettini ICI

con relativi conteggi già pronti per il pagamento.

servizio a domicilio

verremo direttamente sul luogo di lavoro a ritirare le fotocopie dei documenti e ti riporteremo il mod.730 elaborato. Nel mese di giugno ti porteremo i bollettini ici (acconto di giugno e saldo di dicembre).

Il servizio offerto dalla FABI è completamente gratuito per gli iscritti e i loro familiari conviventi, mentre per gli altri lavoratori e pensionati viene richiesta l'iscrizione al Centro Servizi come da tabella sottoriportata. Gli utenti del CAF FABI riceveranno istruzioni specifiche sui documenti utili alla compilazione del loro mod. 730/2003, il tutto all'insegna della migliore qualità, personalizzazione ed efficienza del servizio.

Per richiedere la scheda di adesione al servizio telefonate al n.0341.363174

il tutto senza farti perdere giorni di ferie o ore di permesso!

Quote di adesione comprensiva dell'iscrizione al Centro Servizi Fabi Lecco:

Iscritti Fabi e familiari conviventi GRATIS

Altri familiari non conviventi € 20

Esterni (solo mod. 730) € 40

Esterni (mod. 730 + ICI) € 50





Visita il nostro sito web!!! ...e mettilo tra i tuoi preferiti

Polizze: si possono vedere le caratteristiche principali delle polizze gratuite per gli iscritti e scaricare il modulo per aderire alla polizza cassieri.

Convenzioni: elenco delle aziende e esercizi commerciali che praticano sconti a vari livelli ai nostri associati.

Come associarsi: all'interno del sito si può scaricare il modulo d'adesione per l'iscrizione alla Fabi.

Dalle banche: si possono vedere i link dei siti Fabi esistenti nelle varie Aziende di Credito.

I tuoi diritti: è una raccolta di documenti vari redatti dalla Fabi per poter capire con un linguaggio breve e chiaro le normative contrattuali e legislative per conoscere meglio i tuoi diritti (es. assegni familiari, maternità, malattia, e tanti altri da visionare direttamente).

Case vacanze: in tempo reale si possono vedere i periodi rimasti disponibili, le caratteristiche e i prezzi delle nostre case vacanze in Sardegna e Val di Fassa.

Foto del territorio: è una raccolta di bellissime immagini del nostro collega Cendali Gianpietro; è possibile ordinare direttamente all'autore un bellissimo CD di fantastiche fotografie del nostro bellissimo territorio.

Chi siamo: per visionare l'elenco completo dei nostri rappresentanti e i loro recapiti telefonici.

La nostra storia: si possono vedere i grafici che evidenziano la grossa crescita delle adesioni alla Fabi nella provincia di Lecco.

Dove siamo: è visibile una piantina della città di Lecco e l'indicazione della nostra sede.

Cosa ti diamo: per vedere l'ampia gamma dei servizi e delle consulenze e le modalità per accedere.

Caaf Fabi: è possibile vedere le modalità per accedere al servizio (gratuito per gli iscritti e familiari conviventi) di compilazione della dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati.

Sul nostro sito è possibile vedere in anteprima tutte le novità inerenti le questioni sindacali e la fruizione dei nostri servizi

In particolare è possibile:

- Consultare i contratti collettivi dei bancari e addirittura visionare gli articoli del contratto cliccando sull'argomento che ci interessa
- Essere aggiornato sugli ultimi comunicati sindacali
- Scaricare i files delle ultime riviste trimestrali della Fabi di Lecco